Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

DELIBERAZIONE N. 463/C

OGGETTO: OMISSIS contro Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino – definizione della causa con transazione.

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto "*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*" con la quale è stato avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con il quale è stato nominato l'Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "dell'Agro Pontino" e " Sud Pontino";

VISTO lo Statuto Consortile;

PREMESSO:

CHE con atto di citazione, notificato in data 28/10/2009, la sig.ra OMISSIS ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale di Latina c/ il Consorzio per ottenere il risarcimento dei danni subìti alla proprietà ed alla coltivazione in atto a causa dell'incendio avvenuto il 3/08/202007 propagatosi dalla sede stradale alla proprietà stessa attraverso gli arbusti e le sterpaglie allocate lungo il fosso consortile Banditella (valore causa €. 47.697,71);

CHE per il suddetto giudizio era stato conferito, con deliberazione n. 1124/C.E. del 15/1/2010, l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente all'Avv. Modestino D'Aquino;

CHE, con sentenza n. 1566/17, pubblicata l'11/07/2017, si è concluso il giudizio in premessa avente RG n. 7018/2009 con la quale il Tribunale di Latina ha stabilito:

1) di accertare la responsabilità della parte convenuta nella causazione del sinistro nella misura del'80% e, per l'effetto, condannare il Consorzio al pagamento in favore della sig.ra OMISSIS, della complessiva somma di €. 45.845,14;

2) di porre, a carico della parte convenuta, le spese di CTU con la refusione in favore della parte attrice delle spese del giudizio, liquidate in €. 6.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali ed accessori di legge; (valore causa €. 45.845,14);

CHE il 18/9/2017 è stata notificata presso lo studio dell'Avv. Modestino D'Aquino, legale dell'Ente per il 1° grado di giudizio, la sentenza sopra richiamata con formula esecutiva;

CHE, con deliberazione n. 205/C del 17/10/2017, il Consorzio ha disposto di proporre appello avverso la sentenza di 1° grado conferendo l'incarico di rappresentare e difendere l'Ente nell'instaurando giudizio di appello all'Avv. Sulpizi Armando;

CHE, con ordinanza del 17/4/2018, la Corte di Appello ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, nonché dell'esecuzione, della sentenza di 1° grado n. 1566/2017 ed ha disposto il rinvio della causa per le precisazioni delle conclusioni all'udienza del 02/7/2019;

CHE, con comunicazione via e.mail del 29 maggio 2018, l'Avv. Sulpizi ha rappresentato all'Ente che il legale della controparte aveva manifestato la volontà della signora OMISSIS di dare corso all'esecuzione della sentenza in questione;

CHE, con nota del 24/5/2018, l'Avv. Fiore ha comunicato, per conto della Sig.ra OMISSIS, al legale del Consorzio di aver ricevuto mandato di procedere al recupero del credito vantato in forza della citata sentenza di 1° grado per l'importo complessivo di € 56.774,73 di cui € 45.845,14 per capitale da sentenza, € 88,43 per interessi legali, € 1.392,40 per imposta di registrazione, € 6.000,00 per le spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa, spese per copie e notifica;

CHE la tassa di registrazione sopra indicata era stata già pagata dal Consorzio con mandato n. 616 dell'8/05/2018 e, quindi, va detratta dalle somme dovute per il giudizio in esame;

CHE, al netto dell'imposta di registrazione, l'importo dovuto di cui alla sentenza n. 1566/17 ammonta a €. 55.382,33;

CHE, nell'ottica di contenere le spese per l'esecuzione della sentenza n. 1566/17, a seguito di trattativa tra il Consorzio, nella persona del Direttore Generale Ing. Natalino Corbo, e l'Avv. Fiore per la sig.ra OMISSIS, è emersa la possibilità di definire la controversia in via transattiva per la somma complessiva di € 37.500,33 di cui € 28.000,00 per sorte capitale ed € 9.500,33 per spese legali, comprensive di rimborso forfettario, Iva e Cpa;

CHE l'Avv. Fiore ha trasmesso una bozza di transazione, contenente anche le modalità di pagamento della somma complessiva di € 37.500,33 di cui € 28.000,00 alla sig.ra OMISSIS ed € 9.500,33 quale rimborso delle spese legali, compresi gli oneri accessori, al citato legale, come richiesto dalla signora, da pagare in n. 2 rate di cui una il 20.09.2018 ed una il 20.10.2018;

RITENUTO necessario, nonché conforme agli interessi del Consorzio, definire in via transattiva la vertenza in corso nei termini indicati nella bozza di accordo presentata con conseguente abbandono del giudizio pendente dinanzi la Corte di appello di Roma proposto dal Consorzio avverso la sentenza n. 1566/2017;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI definire con transazione la controversia tra la sig.ra OMISSIS ed il Consorzio nei termini riportati nello schema di transazione all'uopo predisposto;

LA relativa spesa di € 37.500,33 grava quale residuo passivo anno 2017 sul capitolo A0603 "Fondo di riserva straordinaria" del bilancio di previsione esercizio 2018, che ne presenta capienza;

DI eliminare nella redazione del rendiconto esercizio 2018 l'importo rimanente di € 17.099,53 dell'impegno di spesa di cui al capitolo A0603 "Fondo di riserva straordinaria";

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/84, modificato dall'art. 17 della L.R. n. 50/94, dall'art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall'art. 120 della L.R. 10/2001.

Latina, 14/09/2018

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Luigi GIULIANO)

F.TO IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)